

~~11111 11111 e=öööööi çöööüöüö+~~



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Provincia di Verona  
PROTOCOLLO

N. 0045943 - 30/05/2006



00000261784

Data 23 MAG 2006

Protocollo n° 316.558/4021/3.0

A. Ogabli M.

Oggetto

Accordo di Programma Regione Veneto / Province in materia di immigrazione. Area  
Formazione.  
Trasmissione originale.

**RACCOMANDATA**

All'Amm.ne Provinciale di Belluno  
Via S. Andrea, 5  
32100 BELLUNO

All'Amm.ne Provinciale di Padova  
Piazza Antenore, 3  
35121 PADOVA

All'Amm.ne Provinciale di Rovigo  
Via Ricchieri detto Celio, 10  
45100 ROVIGO

All'Amm.ne Provinciale di Treviso  
Viale del Lavoro, 193/B  
31100 TREVISO

All'Amm.ne Provinciale di Venezia  
Ca' Corner, 2662  
30100 VENEZIA

All'Amm.ne Provinciale di Verona  
Via S. Maria Antica, 1  
37121 VERONA

All'Amm.ne Provinciale di Vicenza  
Contrà Gazzolle, 1  
38100 VICENZA

Con la presente si trasmette in originale Accordo di Programma Regione Veneto /  
Province in materia di immigrazione, area Formazione, sottoscritto in data 18.05.2006.

Cordiali saluti.

Il Dirigente  
dr. Egidio Pistore

**ACCORDO DI PROGRAMMA  
TRA**

REGIONE VENETO  
E  
PROVINCIA DI BELLUNO  
PROVINCIA DI PADOVA  
PROVINCIA DI ROVIGO  
PROVINCIA DI TREVISO  
PROVINCIA DI VENEZIA  
PROVINCIA DI VERONA  
PROVINCIA DI VICENZA

- Vista la L. 07.08.1990, n° 241 e successive modificazioni e integrazioni ,
- Visto il Decreto Legislativo n° 286/1998 " Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", come modificato e integrato dalla L. 189/2002, che attiva un sistema di disposizioni in materia di assistenza sanitaria, istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale, provvedendo sia obblighi per lo straniero extracomunitario regolarmente soggiornante che il riconoscimento dei diritti;
- Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n° 394 "Regolamento recante attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286", come modificato e integrato dal D.P.R. 18 ottobre 2004, n° 334
- Vista la Legge Regionale 30 gennaio 1990, n° 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione;
- Visto il Piano Regionale di massima 2004-2006 di iniziative e interventi in materia di immigrazione, approvato con Deliberazione C.R. n° 53 del 10.11.2004;
- Visto il Programma regionale di iniziative e interventi in materia di immigrazione anno 2005, approvato con Deliberazione G.R. n°3827 del 13.12.2005;

alla luce del principio di sussidiarietà e avvalendosi dello strumento della concertazione

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

## CONSIDERATO CHE

- la costituzione del Tavolo Unico regionale di coordinamento sull'immigrazione cui partecipano la Regione Veneto e le parti sociali ha avviato lo sviluppo di raccordi e collaborazioni territoriali ed interistituzionali mirati all'inserimento degli immigrati nel contesto socio-lavorativo del Veneto;
- la programmazione regionale pluriennale e annuale in materia di immigrazione, elaborata di concerto con il suddetto Tavolo Unico, privilegia un approccio alle problematiche dei flussi migratori per aree di intervento;
- in particolare il Programma Regionale di iniziative e di interventi in materia di immigrazione anno 2005, presentato al Tavolo Unico regionale di coordinamento sull'immigrazione in data 25.07.2005, prevede la riedizione dell'Accordo di Programma con le sette Province del Veneto, già sottoscritto in data 29.01.2002 e rifinanziato per ulteriori due anni;
- l'art.15 della L. 07.08.1990, n° 241, e successive modifiche ed integrazioni, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune

## RITENUTO OPPORTUNO

proseguire la prassi avviata della concertazione, promuovendo nella fase di attuazione programmatica, azioni integrate e coordinate attraverso lo strumento dell'accordo di programma

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Art.1

#### *Obiettivi generali/risultati*

Il presente Accordo di Programma, in coerenza con le misure del Piano Triennale di massima 2004-2006 di iniziative e interventi in materia di immigrazione e del Programma Regionale di iniziative e interventi in materia di immigrazione anno 2005, è finalizzato alla realizzazione di attività formative propedeutiche all'integrazione socio-lavorativa degli stranieri non comunitari e neocomunitari



regolarmente soggiornanti e degli emigrati veneti di ritorno e discendenti di questi e alla formazione degli operatori pubblici e privati del settore immigrazione e dei mediatori linguistico-culturali.

Le iniziative regionali si svilupperanno con progetti di attuazione da realizzarsi in ambito provinciale.

I progetti di attuazione delle iniziative regionali dovranno:

- sostenere il processo di integrazione sociale e lavorativa degli immigrati;
- promuovere azioni di sistema con gli Enti locali e valorizzare le buone pratiche presenti sul territorio anche in considerazione di esperienze e proposte dei Consigli territoriali per l'immigrazione;
- essere chiari negli obiettivi, misurabili nei risultati, ottimizzare il rapporto costi/benefici.

## **Art.2**

### *Iniziative*

Le attività formative sono articolate in due ambiti di intervento:

- alfabetizzazione, apprendimento della lingua italiana e degli usi e costumi locali, acquisizione delle regole e della legislazione sul lavoro e prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro;
- formazione e aggiornamento di operatori di uffici e servizi pubblici e privati, operatori aziendali, operatori di sportello aventi come utenti principali gli immigrati e/o di mediatori linguistico-culturali.

## **Art.3**

### *Apprendimento della lingua italiana*

Le attività di *alfabetizzazione, apprendimento della lingua italiana e degli usi e costumi locali, acquisizione dei c.d. saperi sociali e delle regole del lavoro, prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro* sono rivolte al conseguimento, da parte degli immigrati, della prima formazione o formazione di base quale presupposto minimo di conoscenza e di orientamento per l'inserimento nella comunità veneta e nel mondo del lavoro. Le attività formative potranno essere realizzate anche nel contesto di attività a contenuto professionalizzante mediante specifici moduli didattici incentrati sulla lingua e/o sul linguaggio tecnico, sulla prevenzione dei rischi nell'ambiente lavorativo e in generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

E' prevista l'attivazione, a cura delle Province firmatarie, di almeno due progetti.

Per progetti riguardanti settori produttivi o singole aziende, le attività dovranno essere concordate con le associazioni di categoria e sindacali interessate, operanti nell'ambito provinciale.

Le attività di apprendimento della lingua italiana potranno essere realizzate tramite i Centri Territoriali Permanenti per la formazione degli adulti.

Per l'attuazione dei progetti le Province potranno stipulare convenzioni con enti locali, istituzioni scolastiche ed enti di formazione accreditati ai sensi della vigente legislazione regionale in materia di formazione e orientamento professionale.

L'offerta formativa di base rivolta all'immigrato dovrà privilegiare orari che facilitino la frequenza, anche mediante l'utilizzo dei permessi retribuiti per studio previsti dai contratti.

Nell'ambito dei progetti potranno essere realizzati manuali e guide finalizzati allo sviluppo dell'informazione rivolta alla popolazione immigrata.

In ogni caso la progettualità attivata dovrà riservare particolare attenzione alla facilitazione dell'accesso e della frequenza ai percorsi formativi della donna immigrata.

#### **Art.4**

##### *Formazione e aggiornamento di operatori e di mediatori linguistico-culturali*

Le attività di *formazione e aggiornamento di operatori di uffici e servizi pubblici e privati, operatori aziendali, operatori di sportello aventi come utenti principali gli immigrati, e/o di mediatori linguistico-culturali* si realizzano mediante l'attuazione di progetti di formazione e aggiornamento di operatori di uffici e servizi pubblici e privati, operatori aziendali, operatori di sportello aventi come utenti principali gli immigrati non comunitari, anche sotto il profilo della consulenza on-line.

Gli interventi formativi sono finalizzati al conseguimento di conoscenze e competenze adeguate alla gestione della comunicazione e dell'informazione al cittadino immigrato in funzione di un efficace inserimento nella comunità o in particolare contesto lavorativo e del superamento del gap tra lavoratori immigrati e autoctoni.

L'iniziativa prevede l'attivazione a cura delle Province firmatarie di almeno due progetti, uno dei quali potrà essere rivolto alla formazione e aggiornamento di mediatori linguistico-culturali.

Le attività formative rivolte ai mediatori culturali e/o linguistici, con funzione di "ponte" tra stranieri e italiani, sono finalizzate alla valorizzazione e allo sviluppo della mediazione linguistica e culturale nella scuola, in tutti i settori dei servizi pubblici e nell'ambiente lavorativo allo scopo di facilitare i percorsi di integrazione. Potranno comprendere corsi di formazione di tutor o di referenti aziendali



con funzioni di accompagnamento all'inserimento lavorativo anche in relazione alle diverse culture ed etnie coinvolte.

#### **Art.5**

##### *Impegni dei soggetti sottoscrittori*

Alla Regione è attribuita la funzione di coordinamento generale, di monitoraggio e valutazione dei risultati.

Le Province sottoscrittrici del presente accordo si impegnano:

- ad attivare in tempi rapidi i progetti previsti dal presente Accordo tenendo particolarmente conto di quelli eventualmente promossi dai Consigli territoriali per l'immigrazione ed a utilizzare le risorse finanziarie individuate dal presente Accordo;
- a presentare alla Regione entro il mese di maggio 2006 un programma formativo, comprensivo dei tempi di attuazione, corredato da impegno di spesa e approvato con deliberazione della Giunta provinciale;
- a concludere la realizzazione dei progetti previsti entro giugno 2007;
- ad inviare alla Regione Veneto relazione e rendicontazione finali entro settembre 2007;
- ad attuare forme di collaborazione e coordinamento territoriale;
- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di realizzazione dell'Accordo;
- a far pervenire alla Regione la documentazione utilizzata o prodotta come strumento o risultato del lavoro svolto.

#### **Art.6**

##### *Durata*

Il presente Accordo ha la durata di un anno a decorrere dalla comunicazione dell'avvio dei progetti e potrà essere rifinanziato per l'anno 2006.

#### **Art.7**

##### *Costi e copertura finanziaria*

Attraverso la realizzazione del presente Accordo la Regione Veneto sostiene l'esecuzione dei progetti con il finanziamento complessivo di € 1.000.000,00, così suddiviso in quote proporzionali:

| PROVINCIA     | FINANZIAMENTO         |
|---------------|-----------------------|
| Belluno       | € 52.000,00           |
| Padova        | € 152.600,00          |
| Rovigo        | € 52.000,00           |
| Treviso       | € 217.100,00          |
| Venezia       | € 114.300,00          |
| Verona        | € 194.500,00          |
| Vicenza       | € 217.500,00          |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 1.000.000,00</b> |

Le Province firmatarie dell'Accordo dovranno assicurare una quota di finanziamento non inferiore al 30% della quota regionale.

#### **Art.8**

##### *Pagamenti*

L'erogazione dei finanziamenti alle Province da parte della Regione è subordinata alla sottoscrizione formale del presente Accordo e così determinata:

- acconto pari al 50% del finanziamento regionale, entro 40 giorni dall'invio della comunicazione sull'avvio dei progetti;
- saldo pari al restante 50% previa presentazione di relazione finale sull'attuazione dei progetti e sul conseguimento degli obiettivi e rendicontazione finale sui costi sostenuti.

#### **Art.9**

##### *Disposizioni generali*

Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

**Art.10**  
**Vigilanza**

La Regione Veneto provvederà al monitoraggio delle iniziative, al controllo e alla diffusione dei risultati raggiunti.

Venezia, il 18 maggio 2006

per la Regione Veneto:

*Luca Zaia*

per la Provincia di Belluno:

*Renato Altobelli*

per la Provincia di Padova:

*Curt*

per la Provincia di Rovigo:

*Luca*

per la Provincia di Treviso:

*Luca*

per la Provincia di Venezia:

*Luca*

per la Provincia di Verona:

*Luca*

per la Provincia di Vicenza:

*Luca*